

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-07-1998
REGIONE LAZIO
PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE
SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1998
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate, adeguati ed integrati secondo le disposizioni della legge stessa:

- 1) A1 - Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
- 2) A2 - Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
- 3) A2B - Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
- 4) A2C - Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
- 5) A3 - Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
- 6) A4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
- 7) A5 - Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;
- 8) A6 - Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
- 9) A7 - Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
- 10) A8 - Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
- 11) A9 - Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
- 12) A9.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
- 13) A10 - Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;

- 14) A11 - Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;
 - 15) A12 - Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
 - 16) A13 - Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
 - 17) A14 - Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
 - 18) A15/1 - Deliberazione Giunta regionale n. 6647 del 7 agosto 1990;
 - 19) A15/3 - Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;
 - 20) A15/4 - Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;
 - 21) A15/5 - Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;
 - 22) A15/7 - Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;
 - 23) A15/7.1 - Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;
 - 24) A15/9 - Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;
 - 25) A15/10 - Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;
 - 26) A16 - Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.
2. Il PTP "Monti Lucretili" adottato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, numero 26) deve intendersi comprensivo del subambito n. 6/1.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la presente legge individua:
- a) i beni e i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985 e le relative modalita' di tutela;
 - b) le modalita' di tutela per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
 - c) i contenuti dei PTP di cui all'articolo 20 e le procedure per la loro attuazione;
 - d) le misure di salvaguardia per le aree ed i beni sottoposti a vincolo paesistico nei territori sprovvisti di PTP;
 - e) le procedure per la redazione, l'adozione e l'approvazione del PTPR.

ARTICOLO 3

(Sistema informativo territoriale regionale)

1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale, che contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

2. Il SITR e' gestito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA), provvede, tra l'altro, alla redazione e all'aggiornamento periodico della carta tecnica regionale di cui al Titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale condizioni e modalita' per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni nonche' per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

ARTICOLO 4

(Campo di applicazione)

1. Le modalita' di tutela contenute nel presente Capo sono recepite nei PTP approvati e costituiscono il livello minimo di tutela per la formazione del PTPR di cui all'articolo 21, coerentemente con le finalita' espresse dal piano medesimo.

ARTICOLO 5

(Protezione delle fasce costiere marittime)

1. Sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 616/1977 i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. La Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto di cui al comma 1; qualora la suddetta Carta non sia sufficiente, si fa ricorso a rilievi aerofotogrammetrici esistenti di maggior dettaglio.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilita' territoriale e' stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 e successive modificazioni, e nelle zone individuate con la lettera "B" nelle planimetrie allegate alla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49.

5. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a

piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

6. I manufatti di cui al comma 5 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie.

7. In attesa dell'approvazione dello specifico piano di settore per le coste, le attrezzature portuali, le attrezzature balneari, modeste strutture sanitarie e/o di soccorso, i campeggi ed i relativi servizi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi.

8. In via provvisoria l'ente preposto alla tutela può subordinare l'autorizzazione paesistica per piccole attrezzature limitate al ristoro alla adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell'arenile.

9. Previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, sono consentite deroghe per le opere pubbliche, per le opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o per modeste opere connesse alla ricerca e allo studio dei fenomeni naturali che interessano le coste, i mari e la fauna marina, per le opere idriche e fognanti, opere tutte la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri, nonché per le opere destinate all'allevamento ittico ed alla molluschicoltura. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati dello studio di inserimento paesistico, di seguito denominato SIP, di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi secondo le modalità di cui al comma 6.

ARTICOLO 6

(Protezione delle coste dei laghi)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera b), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l'individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l'edificazione esistente, e non concorre alla

determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

5. Le presenti disposizioni non si applicano nei centri abitati perimetrati ai sensi della l.r. 30/1974 e successive modificazioni.

6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con provvedimento dell'amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.

8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalita' turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell'approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l'autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall'ente preposto alla tutela del vincolo.

9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all'allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti.

11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.

ARTICOLO 7

(Protezione dei corsi delle acque pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1

rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalita' del presente articolo.

3. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, la Giunta regionale con propria deliberazione puo' procedere all'esclusione, ai soli fini del vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 quater della l. 431/1985, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal r.d. 1775/1933.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto e' costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla Carta Tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale e' fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; e' ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939. Sono fatti salvi i tratti gia' intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondita' di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondita' delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50.

7. La limitazione di cui al comma 6 non si applica nelle zone omogenee A e B, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, nel caso di comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati alla data di adozione dei PTP medesimi, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Al fine delle verifiche urbanistiche di cui al presente comma nei territori vincolati ma sprovvisti di PTP si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto e' subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l.

431/1985.

9. Nelle fasce di rispetto e' fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente; gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilita' attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

L'indice attribuito e':

a) per le aree sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c), del d.p.r.

616/1977, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;

b) per le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l.

1497/1939 con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, previo parere dell'organo competente, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia di inedificabilita' di metri 50 a partire dall'argine;

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

c) assenza di altri beni di cui all'articolo 1 della l.

431/1985.

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, e' consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq e' possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilita' previsti dalla legislazione vigente nonche' le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato

dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 8

(Protezione delle montagne sopra la quota di 1.200 mt. s.l.m.)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera d), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica.

2. Nei territori di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- d) allo sviluppo di attività sportive compatibili con l'aspetto esteriore dei luoghi;
- e) all'attuazione di piani economici a contenuto agro-silvo-pastorale;
- f) alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici, quando ne sia accertata l'assoluta necessità, nonché di rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza e all'assistenza di coloro che praticano la montagna, da realizzare esclusivamente su aree pubbliche e su iniziativa dei comuni o degli enti gestori delle aree naturali protette;
- g) alla difesa del territorio nazionale, alla tutela delle popolazioni interessate nonché alle telecomunicazioni in conformità alle previsioni di specifici piani previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2, che non rivestano carattere di urgenza e/o temporaneità per emergenze finalizzate alla protezione civile, debbono essere preceduti da un SIP di cui agli articoli 29 e 30.

ARTICOLO 9

(Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché

i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonche' le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la piu' restrittiva.

6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalita' delle aree naturali protette.

7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.

8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore e' trasmesso alla Regione nonche' al Ministero dei Beni culturali e ambientali.

ARTICOLO 10

(Protezione delle aree boscate)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera g), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento.

3. Si considerano boschi:

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di eta', di origine naturale o artificiale, costituente a maturita' un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome

- non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto;
 - c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini piu' vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densita' di copertura delle chiome a maturita' non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.
4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:
- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalita' produttive;
 - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonche' quelli di riconosciuto valore storico;
 - c) le piantagioni arboree dei giardini;
 - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturita' non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.
5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, cosi' come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento.
6. Non e' richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 nei territori boscati per i seguenti interventi eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia:
- a) interventi previsti nei piani di assestamento forestale approvati dalla Regione;
 - b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;
 - c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;
 - d) opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantita' e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilita' forestale;
 - e) opere di difesa preventiva dal fuoco, ovvero cinture parafuoco, prese d'acqua, sentieristica, viabilita', punti d'avvistamento;
 - f) opere connesse all'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica

il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato di due volte e mezzo il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e' rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attivita' didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

ARTICOLO 11

(Disciplina per le aree assegnate alle universita' agrarie e per le aree gravate da uso civico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprieta' esclusiva alla generalita' dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarita' dei suddetti enti;
- b) le terre possedute a qualunque titolo da universita' e associazioni agrarie, comunque denominate;
- c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuita', permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
- d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalita' compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprieta' collettiva gravati da usi civici e' di norma esclusa l'attivita' edificatoria di

natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilit , in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora cio' non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo e' destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorit  preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di propriet  collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

ARTICOLO 12

(Protezione delle zone umide)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera i), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le paludi, gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondit , durante la bassa marea, non superi i sei metri, cos  come definite nella Convenzione Internazionale di Ramsar.

3. Nelle zone umide di cui al comma 1, il rapporto fra aree libere e aree edificate rimane inalterato; in esse e' fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonch  di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.

4. Sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 oltre alle zone umide individuate all'interno dei piani paesistici, anche quelle dichiarate tali dall'organo

competente.

ARTICOLO 13

(Protezione aree di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera m), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
3. Per le aree individuate dai PTP o dal PTPR nonche' per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione degli stessi o ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP, ogni modifica allo stato dei luoghi e' subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, nonche' per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
 - a) e' obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dai PTP o dal PTPR o, in carenza, da determinarsi dalla Regione sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di cui al comma 3;
 - b) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo a condizione che, qualora comportino un'alterazione dello stato dei luoghi, venga redatto atto d'obbligo unilaterale che preveda la disponibilita' ad effettuare scavi e ricerche archeologiche sull'area;
 - c) per le nuove costruzioni nonche' per l'ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la normativa relativa alle classificazioni per zone ove previste dai PTP o dal PTPR; in ogni caso l'eventuale autorizzazione e l'ubicazione di nuovi manufatti e' condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

ARTICOLO 14

(Classificazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente)

1. Nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi della l. 1497/1939, fino all'approvazione del PTPR di cui all'articolo 21, restano ferme le classificazioni per zona delle aree

previste dai PTP.

2. Il PTPR di cui all'articolo 21 classifica per zone le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'Amministrazione competente, e determina le relative modalita' d'uso.

ARTICOLO 15

(Interventi su ville, parchi e giardini storici)

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 2, della l. 1497/1939 sono vincolati le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico piu' ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilita' paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

ARTICOLO 16

(Salvaguardia delle visuali)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali e' riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonche' dei con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

3. I punti di vista e i percorsi panoramici devono essere individuati cartograficamente o, in assenza di tale individuazione, sono localizzati in base a specifica menzione nei provvedimenti di imposizione del vincolo.

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dai PTP o dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la

funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

ARTICOLO 17

(Attività estrattive)

1. L'apertura di nuove cave, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nelle aree vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate e' disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attivita' compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attivita' estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attivita' di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30; il SIP costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilita' paesistica dell'attivita' estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale e' obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

8. Nelle zone vincolate ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP sono consentiti esclusivamente la prosecuzione dei lavori di coltivazione legittimamente in atto e la ricerca del materiale litoide nonche' il risanamento delle aree escavate secondo le procedure di cui al comma 6 e nel rispetto dei commi 4, 5 e 7.

ARTICOLO 18

(Aziende agricole in aree vincolate)

1. Nell'ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dai PTP o dal PTPR, e' consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all'attivita' agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonche' la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nei PTP o nel PTPR al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all'approvazione, da parte dell'organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

ARTICOLO 19

(Approvazione dei PTP)

1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985, con i contenuti di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 20

(Contenuti dei PTP)

1. I PTP approvati sono costituiti:
 - a) dalle norme tecniche contenute nei singoli PTP come sostituite ed integrate dalle norme di tutela previste dalla presente legge, secondo le indicazioni degli indici di cui agli allegati da B1 a B16;
 - b) dai seguenti elaborati grafici indicati negli elenchi di cui agli allegati da B1 a B16:
 - 1) le tavole in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle ll. 1497/1939 e 431/1985;
 - 2) le tavole in scala 1:25.000 e/o 1:10.000 contenenti le classificazioni delle aree ai fini della tutela;
 - 3) gli altri eventuali elaborati grafici, qualora presenti, concernenti aspetti di dettaglio e di sintesi.
2. Ferma restando l'immediata vigenza della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale procede, ai sensi del comma 1, all'approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione contenute nei singoli PTP. Il testo coordinato e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 21

(Approvazione del PTPR)

1. Entro il 31 dicembre 1999, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.
2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel rispetto dei criteri previsti nell'articolo 22 e secondo le procedure di cui all'articolo 23, qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale.

ARTICOLO 22

(Criteri per la redazione del PTPR)

1. Il PTPR di cui all'articolo 21 e' redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 bis della l. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente:
 - a) la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939;
 - b) la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.
2. Il PTPR perimetra le aree di interesse archeologico sulla base delle segnalazioni delle Sovrintendenze archeologiche.
3. Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 per zone e individua le modalita' di tutela dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985, in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.

ARTICOLO 23

(Procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR)

1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Regione documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonche' la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il PTPR entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne dispone la pubblicazione sul BUR, l'affissione presso l'albo pretorio dei comuni e delle province della Regione e ne da' notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale. Il PTPR adottato resta affisso per tre mesi.
3. Entro i successivi trenta giorni chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente.
4. Entro i successivi trenta giorni, i comuni provvedono a raccogliere le osservazioni presentate e ad inviarle, unitamente ad una relazione istruttoria, alla struttura regionale competente.
5. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispone la relazione istruttoria del PTPR, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
6. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 5 e' pubblicata sul BUR ed e' affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle province per tre mesi.
7. Il PTPR e' adeguato secondo le procedure previste dai precedenti commi.

ARTICOLO 24

(Sportello unico informativo)

1. Per il coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale e al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni agli enti locali e a qualsiasi soggetto interessato, e' istituito lo sportello unico informativo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i sistemi informativi regionali interessati forniscono i dati in loro possesso allo sportello unico informativo.
3. Lo sportello unico informativo e' gestito da un ufficio ausiliario di coordinamento istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dalla l.r. 25/1996 e successive modificazioni.

ARTICOLO 25

(Autorizzazioni e pareri paesistici nelle zone vincolate)

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 19, comprese quelle non individuate nelle tavole indicate all'articolo 20, comma 1, lettera b), e' subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed ai pareri paesistici relativi agli strumenti urbanistici espressi ai sensi della stessa legge.
2. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme dei PTP o del PTPR e delle relative cartografie.
3. Nell'ambito delle zone vincolate ma non classificate dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo 31.
4. Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 31, commi 3 e 4.
5. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni diffusi di cui alla l. 431/1985 e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 si applicano entrambe le norme, se compatibili; in caso di contrasto, prevale la piu' restrittiva.
6. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per le opere per le quali e' prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate all'interno del procedimento di VIA.
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939, prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative ad interventi per i quali non si sia ancora proceduto all'inizio dei lavori e nei casi di demolizione e ricostruzione non si sia proceduto alla ricostruzione, debbono ritenersi sospese sino alla verifica della loro conformita' alle norme della presente legge, cui provvede l'assessore regionale competente entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; decorso inutilmente tale termine, le medesime

autorizzazioni si intendono assentite.

ARTICOLO 26

(Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripерimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicit  di cui all'articolo 23.

2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni dei PTP o del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripерimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicit  di cui all'articolo 23.

3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 pu  essere attivato dai comuni e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi della l. 1497/1939 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

ARTICOLO 27

(Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione)

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.

2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21, sono fatte salve le previsioni degli

strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformita' ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.

ARTICOLO 28

(Rapporti tra autorizzazioni paesistiche e strumentazione urbanistica)

1. Qualora i PTP o il PTPR subordinino il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati da SIP e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. Sono prive di efficacia le disposizioni dei PTP o del PTPR che subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesistici alla formazione di piani non codificati dalla legislazione vigente ne' dalla presente legge o a piani di livello superiore a quello comunale non vigenti.

3. Per le aree sottoposte alle prescrizioni dichiarate prive di efficacia ai sensi del comma 2 e conseguentemente rimaste sprovviste di tutela si applicano le modalita' previste dall'articolo 31, comma 1.

ARTICOLO 29

(Opere e piani da corredare con SIP)

1. Nelle zone vincolate ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

a) le opere in deroga previste dalla presente legge;
b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione i singoli PTP o il PTPR subordinano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi della l. 1497/1939;
c) le opere e le attivita' per le quali la presente legge lo preveda nonche' le seguenti opere ed attivita' che risultino consentite dalla normativa dei PTP o del PTPR e quando non sottoposte alla procedura di VIA:

- 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
- 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
- 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
- 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree gia' attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
- 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:

- a) 250 UBA (unita' bovino adulto);
- b) 10.000 capi per avicunicoli;
- c) 100 scrofe per suini;
- 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
- 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
- 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
- 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
- 10) attivita' o modalita' d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualita' ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attivita' di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attivita' di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
- 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

ARTICOLO 30

(Studio di Inserimento Paesistico -SIP)

1. Per le opere e le attivita' di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilita' paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entita' delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove e' prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attivita';
 - b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attivita' sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificita' del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialita' agricole, del rischio geologico;
 - c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
 - d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.
2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), il SIP costituisce documentazione

essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;
- g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b) e c) il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

ARTICOLO 31

(Norme di salvaguardia)

1. Le aree sottoposte a vincolo paesistico, comprese in ambiti per i quali è stato approvato un PTP o il PTPR ma sprovviste della classificazione ai fini della tutela, sono disciplinate dalle seguenti norme di salvaguardia:

- a) nelle zone agricole si applica la normativa prevista dai singoli PTP o dal PTPR per zone agricole analoghe;
- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di

ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonche', subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.

2. Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all'adozione dei PTP o del PTPR.

3. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP, nei territori soggetti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, si applica la normativa contenuta nel Capo II.

4. Per gli ambiti territoriali sprovvisti di PTP nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente si applicano le seguenti norme di salvaguardia:

- a) nelle zone agricole l'edificazione è consentita, se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, con l'indice di edificabilità fondiaria non superiore a metri cubi 0,015/mq su lotti minimi di 50.000 mq;
- b) nelle altre zone sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo nonche', subordinatamente all'approvazione di piani attuativi accompagnati dal SIP di cui agli articoli 29 e 30, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 431/1985.

ARTICOLO 32

(Oggetto della subdelega)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 33

(Decorrenza della subdelega)

1. L'esercizio da parte dei comuni delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 32, decorre dall'approvazione del testo coordinato di cui all'articolo 20, comma 2.

ARTICOLO 34

(Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate)

1. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi dal competente organo del comune, sentita la commissione edilizia comunale, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 59/1995 e successive modificazioni, in conformita' ai contenuti della presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 35 emanate dalla Regione.
2. I pareri di cui all'articolo 32, sono espressi secondo le modalita' previste dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 82, nono comma, del d.p.r. 616/1977, come integrato dall'articolo 1 della legge 431/1985.

ARTICOLO 35

(Potere di direttiva, vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, spetta alla Regione il potere di direttiva, vigilanza e sostituzione nei confronti degli enti locali destinatari della subdelega delle funzioni amministrative di cui al presente Capo.
2. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 della l.r. 59/1995 e successive modificazioni.
3. Per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 32, le direttive della Giunta regionale determinano in particolare:
 - a) le modalita' concernenti la comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali dei pareri espressi e la contestuale trasmissione della relativa documentazione;
 - b) la periodicit  delle informative da inviare alla Regione circa i pareri espressi.

ARTICOLO 36

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante della presente legge:
 - a) gli allegati da A1 a A16, concernenti le deliberazioni elencate nell'articolo 1, comprensive dei relativi allegati;
 - b) gli allegati da B1 a B16, contenenti gli indici delle norme tecniche di attuazione dei singoli PTP, nonche' gli elenchi dei relativi elaborati grafici, approvati tenendo conto delle modificazioni introdotte con la presente legge.

ARTICOLO 37

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 38

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 11454 del bilancio 1998.

La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi' 6 luglio 1998 BADALONI

Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 26 giugno 1998.

ALLEGATI DA A1 AD A16 E

ALLEGATI DA B1 A B16 OMISSIS